AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Art. 1

E' autorizzato il conferimento della somma di lire 211 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, istituito con la legge 10 febbraio 1953, n. 136. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per lire 56 miliardi nell'esercizio 1969, per lire 55 miliardi nell'esercizio 1970 e per lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi
Estremi	Legge 19 novembre 1968, n. 1209
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-fondo-di-dotazione-dell-ente-nazionale-idrocarburi-1209-1968/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it